

PENSIONI – COSÌ le NUOVE FASCE di RIVALUTAZIONE nel 2020

Riportiamo la rimodulazione delle fasce di perequazione delle pensioni dal 1 gennaio 2020 come contenuto nelle disposizioni della manovra economica 2020, pubblicate di PensionOggi.

Le percentuali di rivalutazione nel 2020				
Fascia Assegno	DA	A	Normativa Attuale (Ln. 145/2018)	Proposta Governativa
Sino a 3 volte il minimo	-	€ 1.539,03	100%	100%
Oltre 3 e fino a 4 volte il minimo	€ 1.539,04	€ 2.052,04	97%	100%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	€ 2.052,05	€ 2.565,05	77%	77%
Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo	€ 2.565,06	€ 3.078,06	52%	52%
Oltre 6 e sino ad 8 volte il minimo	€ 3.078,07	€ 4.104,08	47%	47%
Oltre 8 e sino a 9 volte il minimo	€ 4.104,09	€ 4.617,09	45%	45%
Oltre 9 volte il minimo	€ 4.617,10	-	40%	40%
La rivalutazione è concessa con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.				
PensioniOggi.it				

Briciole dunque, ma soprattutto nessuna correzione del distorto meccanismo dell'applicazione delle aliquote di rendimento non per fasce, bensì sull'intero importo per i trattamenti oltre 4 volte il minimo.

In G.U. IL DECRETO FISCALE 124/2019

Il testo definitivo del decreto legge 124/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 26 ottobre 2019 ed entra in vigore dal giorno 27 ottobre 2019, salvo alcune disposizioni che entreranno in vigore nel 2020 o 2022 (limite a contanti a 1000 euro). Nel box sottostante il file pdf con la versione integrale della Gazzetta Ufficiale di sabato 26 ottobre in cui poter leggere il testo ufficiale e definitivo del decreto fiscale 2020 - decreto legge numero 124/2019:

https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/decreto_fiscale_2020_gazzetta_ufficiale_26_ottobre_2019_pdf.pdf Decreto fiscale 2020: testo ufficiale e definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale – numero 252 del 26 ottobre 2019

DECRETO FISCALE 2020: TESTO BOZZA e NOVITÀ in ARRIVO

- [Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, le novità sulle compensazioni](#)
- [Decreto Fiscale 2020: dati delle fatture elettroniche in tempo reale anche alla Guardia di Finanza](#)
- [Decreto Fiscale 2020, multe per i commercianti che boicottano la lotteria degli scontrini](#)
- [Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020: altre novità sulla fattura elettronica](#)
- [Decreto Fiscale 2020: dichiarazione IVA precompilata](#)
- [Decreto Fiscale 2020: tassazione giochi in aumento](#)
- [Decreto Fiscale 2020: conto corrente dedicato per professionisti e semplificati](#)
- [Decreto Fiscale 2020: novità su imposta di bollo fatture elettroniche](#)
- [Decreto Fiscale 2020: sanzioni POS obbligatorio](#)
- [Decreto Fiscale 2020: limite contanti a 1.000 euro](#)
- [Decreto Fiscale 2020: salta la proroga delle imposte del 16 novembre 2019](#)
- [Decreto Fiscale 2020: nuove regole per chi compra auto usate dall'estero](#)
- [Decreto Fiscale 2020: Iva scuola guida, addio all'esenzione](#)

DECRETO FISCALE DL 124/2019 – LIMITE CONTANTI A 1.000 EURO SOLO DAL 2022

Il Decreto Fiscale cambia il tetto massimo da considerare per i pagamenti. Si abbassa da 3.000 a 1.000 euro la soglia ammessa per l'utilizzo delle banconote con passaggio graduale: • il limite ai contanti passerà a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021; • dal 1° gennaio 2022 sarà invece pari a 1.000 euro. Non è detto che non vi siano ulteriori modifiche in sede di conversione del Decreto Fiscale 2020. In ogni caso, le nuove disposizioni in materia fiscale riscrivono i commi 1 e 3 dell'articolo 49 del DL numero 231 del 21 novembre 2007, riferimento normativo sul tema della lotta ai contanti.

DECRETO LEGISLATIVO DEL 21/11/2007 N. 231

Articolo 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.

2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro.

3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.
15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

PENSIONI D'ORO dal sito di Franco Abruzzo

Taglio delle pensioni d'oro: la Corte dei conti di Trieste rimette gli atti alla consulta, sollevata la questione di costituzionalità. ipotizzato con rara ferocia il taglio per 5 anni degli assegni Inps superiori ai 100 mila euro lordi l'anno.- analisi di Paolo Padoin.

Testo in: <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=26963>

(Vedi anche Brevia 43 del 21 ottobre 2019)

ISTAT – TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI PENSIONISTICI

L'ISTAT ha comunicato il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 335 del 8 agosto 1995.

Il tasso medio annuo, composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2018, risulta pari a 0,018254 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,018254

LEGGE 335/1995 - articolo 1 comma 9 9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

ALLEGATO IN FONDO PAGINA: ISTAT Nota n.2773899 del 21.10.2019 (documento 195)

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 25 ottobre 2019

Tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi.

L'ISTAT ha comunicato il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 335 del 8 agosto 1995.

Il tasso medio annuo, composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2018, risulta pari a 0,018254 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,018254.



Istituto Nazionale di Statistica

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio di Gabinetto
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 ROMA
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Direzione Generale per le politiche previdenziali e
assicurative - Divisione V
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
dgprevidenza.div5@pec.lavoro.gov.it
DGPrevidenzaDiv5@lavoro.gov.it

Oggetto: Tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi
relativamente al 2019

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 335 del 8 agosto 1995 e del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e con riferimento alla comunicazione di cui alla nota prot. SP/561.12 del 23 maggio 2012, si comunica il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2019.

Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2018, risulta pari a 0,018254 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,018254.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo Blangiardo)

Firmato da Gian Carlo
Blangiardo

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
Telefono +39 06 4673 2200
e-mail: pres@istat.it
Cod. Fisc. 80111810588
Partita IVA 02124831005

Tassi annui di capitalizzazione di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335

Anno t	Tasso di capitalizzazione $(PIL_{t-1}/PIL_{t-6})^{1/5} - 1$	Coefficiente di rivalutazione $(PIL_{t-1}/PIL_{t-6})^{1/5}$
--------	--	--

Tassi e coefficienti comunicati in precedenza

1976	0,156004	1,156004
1977	0,190509	1,190509
1978	0,216775	1,216775
1979	0,210426	1,210426
1980	0,203363	1,203363
1981	0,226929	1,226929
1982	0,214364	1,214364
1983	0,205767	1,205767
1984	0,202694	1,202694
1985	0,186164	1,186164
1986	0,160219	1,160219
1987	0,142703	1,142703
1988	0,126341	1,126341
1989	0,115314	1,115314
1990	0,105217	1,105217
1991	0,101013	1,101013
1992	0,097075	1,097075
1993	0,088611	1,088611
1994	0,072990	1,072990
1995	0,065726	1,065726
1996	0,062054	1,062054
1997	0,055871	1,055871
1998	0,053597	1,053597
1999	0,056503	1,056503
2000	0,051781	1,051781
2001	0,047781	1,047781
2002	0,043698	1,043698
2003	0,041614	1,041614
2004	0,039272	1,039272
2005	0,040506	1,040506
2006	0,035386	1,035386
2007	0,033937	1,033937
2008	0,034625	1,034625
2009	0,033201	1,033201
2010	0,017935	1,017935
2011	0,016165	1,016165
2012	0,011344	1,011344
2013	0,001643	1,001643
2014	-0,001927	0,998073
2015	0,005058	1,005058
2016	0,004684	1,004684
2017	0,005205	1,005205
2018	0,013478	1,013478

Aggiornamento

2019	0,018254	1,018254
------	----------	----------